



Comune di Capaccio Paestum

Provincia di Salerno

Area P.O. – S.U.A.P. Attività Produttive

Viale Magna Grecia n. 83, 84047 Capaccio Paestum (SA)

Tel. 0828.432626

PEC: sportellounico@pec.comune.capaccio.sa.it

Spett.le Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Governio del Territorio Lavori Pubblici
Protezione Civile U.O.D. Genio Civile Salerno
Via Porto n. 4 – 84121- Salerno (SA)
cod.501807@pec.regione.campania.it

Spett.le Provincia di Salerno
Servizio Pianificazione Territoriale Provinciale di
Coordinamento
Settore Ambiente e Urbanistica
Dott. Cavaliere Angelo
Via Mauri Raffaele n. 63 - 84129 Salerno (SA)
a.cavaliere@pec.provincia.salerno.it
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Spett.le Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale
via Lincoln - Fabbriato A4 (ex area Saint Gobain)
81100 Caserta (CE)
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Spett.le Arpa Campania
Direttore del Dipartimento
dott.ssa Elina Antonia Barricella
Via Lanzalone, 54/56 - 84100 Salerno
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

Spett.le Azienda Sanitaria Locale Salerno
Dipartimento di Prevenzione U.O.S.D
Protezione Collettiva Area Interdistrettuale 67-70
Piazza dei Martiri - 84078 Vallo della Lucania
(SA)
dp.uope69_70@pec.asl.salerno.it

Spett.le Ministero della Cultura Direzione
Generale Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino
Via T. Tasso n. 46 - 84121 Salerno (SA)
sabap-sa@pec.cultura.gov.it

Spett.le Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno
Via S. Eustacchio n. 35 - 84133 Salerno (SA)
com.salerno@certa.igilfuoco.it

Spett.le Off. Urbanistica – Edilizia Privata
Comune di Capaccio
Paestum c.francov@pec.comune.capaccio.sa.it

Spett.le Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche
Comune di Capaccio Paestum
ge.dililippo@pec.comune.capaccio.sa.it

Spett.le Parco nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni
Palazzo Mainenti, via Palumbo 18
84078 Vallo della Lucania
parco.cilentodianoealburni@pec.it

e.p.c.

Spett.le Inwit spa p.i. 08936640963
Sede legale in via Largo Donegani 2 – 20123
Milano
aniello.vitiello@archiworldpec.it

Spett.le Tommaso Pariota in qualità di legale
rappresentante della ditta "Inwit spa".
Sede legale in Milano, via
Largo Donegani 2 -20123:
aniello.vitiello@archiworldpec.it

Oggetto: Indizione conferenza di servizi (L. 241/90, art. 14-bis)

Dati relativi alla pratica

Prot. Gen. N.: REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0015036

Data protocollo: 06/02/2025

Settore attività: Telecomunicazioni;

Ubicazione: via Cupone snc al Catasto fg. 42 part. 130;

Tipologia intervento: "Realizzazione di un impianto di telecomunicazioni multigestore della società Inwit spa su cui sono ospitati gli impianti del gestore Vodafone"

Tipologia Iter: Conferenza dei servizi semplificata in forma asincrona.

Responsabile del Suap: Dott. Antonio Rinaldi – Giusto decreto del Commissario Prefettizio prot n. 7871 del 27/02/2025;

Responsabile del procedimento Dott.ssa Mariella De Cesare – Giusta determinazione del responsabile di Area E.Q. n.81 del 07/03/2025;

Descrizione procedimento: Autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W

Richiedente: INWIT SPA p.i. 08936640963 sede legale in Milano, via Largo Donegani 2 - 20123;

Legale Rappresentante: Tommaso Pariota

PREMESSO CHE

- In data 06/02/2025 con prot n REP_PROV_SA/SA-SUPRO 0015054 sono pervenute delle ricevute di avvenuta consegna pec di inoltro istanza, inviata all' Arpa Salerno, all'UTC del Comune di Capaccio Paestum, alla Soprintendenza di Salerno, alla Soprintendenza Speciale per il PNRR ed all'Autorità di Bacino;
- In data 06/02/2025 prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0015036 è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata, una istanza unica per la realizzazione dell'intervento descritto in oggetto;
- In data 11/02/2025 prot n REP_PROV_SA/SA-SUPRO 16776 è pervenuto, da parte della ditta, un sollecito all'indizione della conferenza di servizi;
- In data 11/02/2025 prot n REP_PROV_SA/SA-SUPRO 16841 è stata inoltrata una comunicazione di avvio al procedimento ex art 7-8 della legge 241/1990;
- In data 18/02/2025 con prot n REP_PROV_SA/SA-SUPRO 20059 è stata inoltrata un'integrazione alla comunicazione di avvio al procedimento con prot n REP_PROV-SA/SA -

- SUPRO 16841 del 11/02/2025, con allegata nota di richiesta integrazione a firma del responsabile dell' Area E.Q. Urbanistica – Edilizia Privata, Ing. Christian Franco, pervenuta in data 14/02/2025 con prot n 6074 del 14/02/2025;
- In data 26/02/2025 con prot n 24008 è pervenuta una nota di riscontro a firma Inwit-Vodafone, ed i relativi allegati, alle nostre richieste di integrazione di cui al prot n. SUAP REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0016841 del 11/02/2025 ed al prot n REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0020059 del 18/02/2025;
 - In data 27/02/2025 con prot n REP_PROV_SA/SA-SUPRO 0024672, la nota di riscontro della ditta è stata inoltrata all' Urbanistica – Edilizia Privata;
 - In data 11/03/2025 con prot n REP_PROV_SA/SA-SUPRO29883, a seguito di comunicazione da parte dell' Urbanistica – Edilizia Privata prot n 8696 del 05/03/2025, avente ad oggetto “Riscontro nota del 27/02/2025”, è stata inoltrata una comunicazione di avvio al procedimento di archiviazione pratica, ex art 7-8 della legge 241/1990;
 - In data 20/03/2025 con prot n REP_PROV_SA/SA-SUPRO 0034673/20-03-2025 è pervenuta la nota di riscontro a firma Inwit-Vodafone, alla nostra comunicazione di avvio al procedimento di archiviazione pratica REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0029883 del 11/03/2025, successivamente inoltrata all'Urbanistica;
 - In data 02/04/2025 con prot n 13002 è pervenuto parere favorevole da parte del responsabile dell'Area E. Q. Urbanistica - Edilizia Privata, Ing. Christian Franco.

Gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

- Predisposizione degli atti per l'indizione della conferenza dei servizi in formato PDF, di cui può essere presa visione sul portale impresainungiorno.gov.it
- Acquisizione dei pareri di competenza delle diverse amministrazioni coinvolte, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;

CONSIDERATO che, per la fattispecie in esame, il DPR 160/2010 art 7 comma 3 impone l'indizione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento;

Preso atto

- **Che, la conferenza decisoria** è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici (art. 14, co. 2);
- **Che, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 127/2016 (cd. legge Madia)** la conferenza di servizi decisoria si svolge di norma in forma semplificata e in modalità "asincrona", ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni. Il relativo procedimento è delineato dal nuovo articolo 14-bis, della L. 241/1990, in base al quale:
 - a) la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro **5 giorni** lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è a iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'oggetto della determinazione, corredata dalla relativa documentazione o le credenziali informatiche per accedervi in via telematica, nonché tutti i termini del procedimento;
 - b) le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **15 giorni**.
 - c) entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **45 giorni**, le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. 241/1990. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il termine per le determinazioni è di **90 giorni**, sempre che norme di legge o regolamenti non stabiliscono un termine

- diverso;
- d) la mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra entro il termine perentorio previsto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi.
 - e) scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione procedente, entro 5 giorni lavorativi, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza. La determinazione di conclusione è positiva nel caso siano pervenuti atti di assenso non condizionati, o qualora le condizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione di conclusione della conferenza sarà negativa in presenza di atti di dissenso non ritenuti superabili ed, in tal caso, avrà l'effetto di rigetto della domanda.

Preso atto altresì

- Che, la **conferenza di servizi simultanea**, è prevista in forma simultanea ed in modalità sincrona, con riunione in presenza delle diverse amministrazioni coinvolte (ossia la conferenza di servizi nel senso tradizionale in cui finora è stata intesa). Tale modalità, disciplinata dal nuovo articolo 14-ter della L. n. 241/1990, ed è destinata ad operare:
 - a) nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, su iniziativa dell'amministrazione procedente che indice la conferenza entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda e convoca la riunione entro i successivi 45 giorni. L'amministrazione può avviare la conferenza in forma simultanea anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato, avanzata entro 15 giorni dall'indizione di quella semplificata: in tal caso, la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni (art. 14-bis, co. 7);
 - b) qualora, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale che la stessa ritiene possibile superare mediante esame contestuale degli interessi coinvolti. In tal caso, la riunione in modalità sincrona si svolge in una data - preventivamente fissata dall'amministrazione procedente - che cade tra il 45° giorno ed il 55° giorno dall'indizione della conferenza semplificata (art. 14-bis, co. 6).
 - c) In caso di conferenza simultanea, la nuova disciplina prevede che, ove alla conferenza siano coinvolte amministrazioni dello Stato e di altri enti territoriali, a ciascun livello le amministrazioni convocate alla riunione sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse (cd. rappresentante unico). Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico delle amministrazioni riconducibili a quella regione o a quell'ente (art. 14-ter, co. 4-5).
 - d) I lavori della conferenza simultanea si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione (90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della tutela della salute). Anche in questo caso, sono introdotti meccanismi di silenzio assenso: infatti, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
 - e) Entro il termine predetto, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.
 - f) Il riferimento alle "amministrazioni" e non "ai rappresentanti" chiarisce che le posizioni delle amministrazioni si sommano ai fini del computo, senza ridursi a unità in ragione della figura del "rappresentante unico".
 - g) La determinazione motivata di conclusione del procedimento
 - h) Il novellato articolo 14-quater della L. 241/1990 ribadisce il contenuto decisorio ed il valore provvedimentale della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Pertanto la determinazione di conclusione della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni, nonché dei gestori di beni e servizi interessati (comma 1).
 - i) L'efficacia della determinazione motivata è immediata in caso di approvazione unanime. Ove

l'approvazione invece segua alla valutazione delle posizioni prevalenti, l'efficacia è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati per tutto il tempo necessario all'esperimento della procedura di opposizione disciplinata dall'art. 14-quinquies (comma 3).

- j) Le amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare, dando congrua motivazione, l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di un'altra conferenza, determinazioni di via di autotutela (revoca od annullamento d'ufficio). Per poter fare richiesta di revoca è tuttavia necessario che l'amministrazione richiedente abbia partecipato alla conferenza o si sia espressa nei termini (comma 2).
- k) Il nuovo articolato precisa che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza decorrono dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 4).

DATO ATTO

Che, nel caso di specie, si procede con la conferenza decisoria ovvero all'acquisizione dei pareri di competenza delle diverse amministrazioni coinvolte, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;

Che, allegata alla presente è trasmessa anche l'intera pratica in formato PDF corredata dalla documentazione tecnica presentata allo scrivente S.U.A.P.;

VISTA la legge n° 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;

Visti

- il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Legge Madia);
- la Legge n. 127/1997 (artt. 9-15) che ha novellato la legge 241/1990;
- la Legge n. 15/2005 (artt. 8-13);
- la Legge n. 69/2009 (art. 9);
- il Decreto legislativo n. 78/2010 (art. 49);
- il Decreto legislativo n. 70/2011 (art.5);
- il Decreto legislativo n. 179/2012 (art. 33-octies);
- il Decreto legislativo n. 133/2014 (art. 25);
- il Decreto legislativo n. 259/2003 (artt. 43,44 e 49) modificato dal Decreto legislativo n. 207/2011.
- Delibera del Consiglio Comunale n 58 del 05/10/2023 di approvazione del piano di localizzazione degli impianti di stazione radio base per telefonia mobile e regolamento comunale
- Decreto legislativo n 259 del 2003
- Legge n 41/2023 (art18)

Tanto premesso, formalmente

SI INDICE

La conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza indicata in premessa.

Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al SUAP il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna riunione, in modalità telematica e rispettando la tempistica prevista dalla legge.

Ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, tale determinazione si configura come un *parere tecnico, atto endoprocedimentale, privo di natura provvedimento autonomo relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza, perentoriamente entro il giorno 09/06/2025* ex art 44 comma 10 del D. lgs n 259/03, così come modificato dall'art 18 comma 5 lett a punto 2 bis della legge n 41 del 2023

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;

- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.


Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede del SUAP, nel giorno 19/06/2025 alle ore 09:30 previa convocazione formale.

All'eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta.

Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del procedimento S.U.A.P.

Dott. ssa *Marcella De Cesare*



Visto per l'invio
Il Funzionario/Responsabile
Area PO Attività produttive - S.U.A.P.
Luigi Palmieri

